

DETERMINA N. 84 DEL 14/06/2024

Ufficio Proponente
RUP

Personale e organizzazione
Dott.ssa Elena Giusta

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO – AFFIDAMENTO
A GI GROUP SPA

CIG: B212BBBAA4

L'AMMINISTRATORE DELEGATO**Premesso che:**

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'Allegato I.1 art. 1 co. 1 lett. e), come richiamato dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nonché stazione appaltante qualificata di terzo livello (L.1 e SF.1), ai sensi degli artt. 62 e segg. e degli artt. 3 e segg. dell'Allegato II.4 del citato Decreto;
- AFC Torino S.p.A., al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l'affidamento e l'esecuzione di forniture, servizi e lavori, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Titolo I del Codice dei contratti;
- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in materia di conflitto di interesse;
- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

Dato atto che:

- con Determina n. 49/2022 del 04/04/2022 AFC Torino S.p.A. affidava ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla società TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO, P.IVA 12015820157, con sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28 - 20129 Milano (MI), già aggiudicataria della Città di Torino, per un importo presuntivo di € 7.500,00, calcolato su una percentuale di aggio (margine di ricarico agenzia) pari all'1%, stimato sulla base di un costo azienda complessivo personale in somministrazione di circa € 700.000,00, di durata triennale;
- in data 30/05/2024, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di MILANO, ha notificato ad AFC Torino S.p.A. un atto di pignoramento dei crediti verso terzi di tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore, TEMPOR S.P.A., da cui risulterebbe una grave e rilevante irregolarità fiscale, tale da

determinare la perdita dei requisiti d'idoneità generale di cui al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 (vigente *ratione temporis*) e il cui possesso è richiesto per tutto il periodo di esecuzione del contratto stesso;

- da ulteriori verifiche è emersa l'impossibilità a controllare anche la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa (DURC) di TEMPOR S.P.A., in quanto ancora in istruttoria;
- per quanto sopra, in data 06/06/2024, AFC ha inviato una lettera di contestazione e diffida ad adempiere, protocollata agli atti con prot. n. 1652, invitando TEMPOR S.P.A., anche ex art. 1454 Cod. Civ., a regolarizzare il debito fiscale risultato e/o le altre diverse ed eventuali pendenze che dovessero emergere nel prosieguo, entro e non oltre 15 giorni, fornendo adeguata prova documentale dell'avvenuta regolarizzazione della posizione tributaria;
- nel frattempo, AFC ha ritenuto suo malgrado di sospendere ogni nuova e/o ulteriore attivazione di contratti di somministrazione, anche a salvaguardia del potenziale rischio di trovarsi esposta a conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, comprese, se del caso, quelle connesse a profili di eventuale responsabilità solidale;

Considerato che:

- nelle more della definizione della situazione debitoria di Temporal, la sospensione del rapporto contrattuale in corso dovuto a causa di un fatto improvviso ed imprevedibile, rende necessario dover ricorrere in urgenza ad altro operatore economico, poichè il mancato rinnovo di alcuni operatori addetti alla manutenzione del verde (oltre alle ripercussioni sui lavoratori coinvolti per una fondata aspettativa per un rapporto di lavoro più duraturo) sta compromettendo la continuità operativa dei servizi cimiteriali;
- AFC Torino S.p.A. ha, pertanto, necessità di attivare n. 6 contratti di lavoro interinale entro tempi brevi al fine di supportare le attività operative di alcune aree aziendali, per un costo azienda annuo di circa € 156.000,00 in applicazione del CCNL Utilitalia;
- in esito a formale richiesta, GI GROUP S.P.A., già aggiudicataria della Città di Torino con propria Determina Dirigenziale n. 4184 del 28/07/2023, si è resa disponibile ad applicare le medesime condizioni offerte in sede di gara, corrispondenti ad un aggio di agenzia pari all'1,3986% sul costo del lavoro anche ad AFC Torino S.p.A.;

Rilevato che:

- la perdurante irregolarità di Temporal potrebbe pregiudicare il rinnovo dei contratti tuttora in corso e l'eventuale attivazione di nuovi, così comportando difficoltà nel regolare svolgimento delle attività lavorative di AFC;
- per far fronte all'emergenza attuale e futura si ritiene, quindi, di affidare, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, a GI GROUP S.P.A. - P.IVA 12015820157 con sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28 - 20129 Milano (MI), per un importo presuntivo massimo di € 4.900,00, calcolato su una percentuale di aggio (margine di ricarico agenzia) pari all'1,3986%, stimato sulla base di un costo azienda complessivo personale in somministrazione di circa € 350.000,00;
- il totale riportato ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente rese nell'ambito dei singoli ordini di somministrazione che saranno emessi sulla base dell'effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio di AFC;
- l'aggio costituisce il prezzo del servizio e con la corresponsione dello stesso si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere inerente comunque l'esecuzione del servizio;

Dato atto che l'importo di € 4.900,00 oltre IVA rientra nel budget 2024 di AFC alla voce “*Servizi Agenzia interinale*” e che l'importo di € 350.000,00 rientra alla voce “*Costo lavoro interinale*”;

Preso atto che:

- dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici;
- con Comunicato del 10/1/2024, l'ANAC, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, oltre che a garanzia della tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), così consentendo l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, ha messo a disposizione l'utilizzo dell'interfaccia web della piattaforma contratti pubblici – PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) dell'Autorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000 fino al 30 settembre 2024, quale strumento suppletivo da utilizzare in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione;
- con circolare del 6/3/2024, l'Anac ha comunicato che, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 15 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 sulle responsabilità ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase dell'affidamento, sta elaborando una soluzione operativa che consenta l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di RUP e di responsabile di fase nell'ambito del profilo della stazione appaltante/ente concedente registrato sull'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). In tal modo, i vari responsabili di progetto e di fase che risulteranno associati ad una determinata stazione appaltante potranno operare direttamente nei sistemi dell'Autorità, in relazione alle singole procedure di affidamento, per le fasi di rispettiva competenza. Nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell'Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ha ritenuto utile consentire l'accesso ai sistemi dell'Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP;
- le operazioni di acquisizione CIG, trasmissione schede e pubblicità legale Anac, fermo restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile unico di progetto, possono essere svolte dalla Responsabile Area Acquisti Gare e Appalti;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022.

Tutto ciò premesso per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo, alla società GI GROUP S.p.A., Direzione e Coordinamento ex art 2497 cc Gi Group Holding S.P.A., C.F./P.IVA 11629770154, Società appartenente al Gruppo Iva “Gi Group Holding” n. 11412450964, con sede nel Comune di

MILANO (MI), Piazza IV Novembre, n. 5, per un importo presuntivo massimo di € 4.900,00, calcolato su una percentuale di aggio (margine di ricarico agenzia) pari all'1,3986%, stimato sulla base di un costo del personale di circa € 350.000,00;

2. di dare atto che l'importo di € 4.900,00 oltre IVA trova copertura nel budget 2024 di AFC con imputazione alla voce "*Servizi Agenzia interinale*", e che l'importo di € 350.000,00 trova copertura alla voce "*Costo lavoro interinale*";
3. di dare atto che il controllo sul possesso dei requisiti è stato svolto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;
5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d'ordine;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Carlo Tango
(firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Responsabile Contabilità e Bilancio

Dott. ssa Elena Pedon

(firmato digitalmente)